

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 11/12/2025

FATTO

Con ricorso del 10/09/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di aver sottoscritto un finanziamento per acquisto di autovettura e di aver contestualmente aderito ad una copertura assicurativa facoltativa con scadenza dopo due anni, il cui premio è stato anticipato dall'intermediario e poi rateizzato insieme alle rate del finanziamento.

Alla scadenza della detta polizza assicurativa il ricorrente ha deciso di non rinnovarla ma l'intermediario avrebbe continuato ad addebitare i relativi importi mensili ed avrebbe anche applicato dei tassi di interesse "usurari" e delle clausole contrattuali vessatorie.

In virtù delle dette contestazioni, il ricorrente ha chiesto che venga accertata l'illegittimità della prosecuzione dell'addebito del premio assicurativo ovvero l'applicazione di un tasso di usura non palesemente dichiarato ovvero ancora l'esistenza di clausole vessatorie che creerebbero uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi del contratto, conseguentemente è stata chiesta la condanna dell'intermediario alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dal mese di febbraio 2024 oltre interessi e spese del ricorso ed oltre ad un equo indennizzo a titolo di risarcimento morale e contestuale condanna a disporre l'immediato adeguamento del piano di ammortamento elidendo le future rate del premio assicurativo non più dovuto.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha contestato le ragioni, difese e domande spiegate dal ricorrente chiedendone il rigetto ed eccependone la parziale inammissibilità.

In particolare, l'intermediario ha negato che siano ancora oggi addebitati nuovi costi per la copertura assicurativa scaduta spiegando piuttosto che benché l'assicurazione avesse durata biennale il relativo premio è stato ripartito per tutta la durata del finanziamento (avente durata di 72 mesi) e che quindi le somme oggi addebitate si riferiscono sempre al premio dell'assicurazione per i 24 mesi di validità.

In ordine alle contestazioni su usura e vessatorietà delle clausole contrattuali l'intermediario eccepisce la relativa inammissibilità e comunque l'eccessiva genericità ed infondatezza dato che il ricorrente non indica e non fornisce alcuna prova sul tasso che risulterebbe usurario e la soglia di usura che sarebbe stata superata né specifica quali delle clausole sottoscritte dovrebbero risultare vessatorie.

Con le proprie repliche il ricorrente ha preso atto delle spiegazioni fornite dall'intermediario in ordine agli addebiti ancora oggi operati per il pagamento del premio della polizza assicurativa già scaduta ma ha contestato comunque l'esistenza di alcune incongruenze in ordine alle rate indicate nel piano di ammortamento e nella quantificazione della rata periodica, a suo dire eccedente la somma dovuta, ed ha insistito quindi nel chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Con le proprie controrepliche l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità della contestazione sollevata dall'intermediario in sede di repliche in quanto del tutto nuova rispetto a quella costituente oggetto del ricorso introduttivo del procedimento e comunque ne ha chiesto il rigetto in ragione della sua infondatezza.

DIRITTO

La vicenda sottoposta all'esame Collegio verte in tema di clausole del contratto di finanziamento e di valutazione della loro legittimità *ab origine* nonché della loro corretta esecuzione da parte dell'intermediario nel corso del rapporto.

Per quanto concerne la prima domanda formulata dal ricorrente, relativa alla contestazione dell'addebito della rata di premio per una polizza assicurativa non rinnovata, lo stesso ricorrente in sede di repliche ha dichiarato di rinunciare alla luce dei chiarimenti forniti dall'intermediario.

Le ulteriori domande proposte, inerenti l'asserita usurarietà dei tassi applicati e la vessatorietà delle clausole contrattuali nonché l'illegittimo addebito di una somma non giustificata dalle condizioni contrattuali, risultano tutte inammissibili in quanto non inserite nel reclamo preventivo e per quanto riguarda l'ultima in quanto tardivamente formulata dal ricorrente soltanto con le proprie repliche.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile

IL PRESIDENTE